



CODICE DI AUTODISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 gennaio 2007

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 Mediterranea delle Acque S.p.A. è guidata da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti.

Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il Gruppo di cui Mediterranea delle Acque S.p.A. è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

1.2 Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società ed il sistema di governo societario della stessa;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo, ove costituito, definendone i limiti e le modalità di esercizio; riceve, come da statuto, con periodicità non superiore al trimestre l'informativa da parte degli amministratori delegati circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina e approva preventivamente le operazioni di Mediterranea delle Acque S.p.A. e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.3 Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.4 Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al comma precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Mediterraneo delle Acque S.p.A.. A tal fine individua, qualora ritenuto necessario, criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo di cui fa parte Mediterraneo delle Acque S.p.A.; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.

1.5 Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con Mediterraneo delle Acque S.p.A. e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

1.6 Nello svolgimento dei propri compiti, gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuti necessari od opportuni per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del consiglio.

1.7 Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del consiglio siano messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica adeguate.

1.8 Quando lo ritiene opportuno il consiglio di amministrazione richiede al Presidente o all'Amministratore Delegato che dirigenti della Società o del Gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

1.9 Il Consiglio si adopera affinché le società controllate sottopongano al preventivo esame del consiglio della controllante le operazioni rilevanti per la stessa.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

Per Amministratori esecutivi, ai sensi dell'art. 2.C.1 del *Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance Edizione marzo 2006* (Codice di Autodisciplina) si intendono:

- gli amministratori delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi in Mediterraneo delle Acque S.p.A. o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società capogruppo quando l'incarico riguardi anche Mediterraneo delle Acque S.p.A.;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo se nominato, quando la partecipazione al comitato stesso, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

2.3 Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.4 Il consiglio evita di norma la concentrazione di cariche sociali in una sola persona ed in particolare il conferimento di deleghe gestionali al presidente

2.5 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

3.1 Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Mediterraneo delle Acque S.p.A. o con soggetti legati a Mediterraneo delle Acque S.p.A., relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.2 L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

3.3 Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole. Ai fini di quanto sopra, sempre alla luce dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - a. con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - b. con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente., ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.4 Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta da Mediterraneo delle Acque S.p.A.; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel presente codice.

3.5 La composizione del consiglio di amministrazione di Mediterraneo delle Acque S.p.A. è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale rispetto al soggetto che

svolge attività di direzione e coordinamento sulla Società e rispetto alla Capogruppo operante, anche attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui. La composizione del consiglio è quindi idonea a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti di Mediterranea delle Acque S.p.A..

3.6 Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione di Mediterranea delle Acque S.p.A., le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei criteri applicativi di cui al Codice di Autodisciplina.

3.7 Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.8 Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

4.1 Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura approvata dal consiglio di amministrazione per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

4.2 Gli amministratori delegati competenti assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione l'adozione e l'aggiornamento della procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

5.2 L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri se il consiglio di amministrazione è composto da più di cinque amministratori e da non meno di due membri, entrambi indipendenti, qualora il consiglio sia composto da non più di cinque amministratori;
- b) i compiti dei singoli comitati, se non già indicati nel presente codice, sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- d) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. Mediterranea delle Acque S.p.A. mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;
- e) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- f) Mediterranea delle Acque S.p.A. fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

6.1 La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente disciplinato dall'art. 22 dello Statuto.

Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati - con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, nonché ai sensi di legge -, sono depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet di Mediterranea delle Acque S.p.A..

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

7.1 La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo Mediterranea delle Acque S.p.A..

7.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Tale remunerazione è fissata, a norma dell'art. 2389 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione il quale può avvalersi di consulenze o di pareri resi da amministratori indipendenti a tal fine incaricati.

7.3 Valutata la propria composizione, il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, con funzione di

- presentare al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.

7.4 Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi è legata ai risultati economici conseguiti da Mediterraneo delle Acque S.p.A. e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione.

7.5 La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

7.6 La trattazione e l'adozione delle delibere in materia di remunerazione degli amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione avviene in assenza dei diretti interessati.

7.7 Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei piani di stock option, nonché l'approvazione dei criteri proposti dal Presidente o dall'Amministratore delegato per la remunerazione dell'alta direzione:

7.8 Ciascun amministratore si astiene dalla discussione e dal voto relativo alla determinazione della propria retribuzione.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

8.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

8.2 Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

8.3 Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

8.4 Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai

rapporti tra Mediterraneo delle Acque S.p.A. ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Poiché Mediterraneo delle Acque S.p.A. è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è di regola composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Per quanto possibile almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

8.5 Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti a Mediterraneo delle Acque S.p.A. e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

8.6 Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

8.7 Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

8.8 Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.5:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

8.9 Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

8.10 L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

8.11 I preposti al controllo interno:

- a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
- c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;
- e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale, nonché, se lo ritengono, all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

8.12 Qualora la Società stabilisca di istituire una funzione di *internal audit*, il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

8.13 Se istituita, la funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni a Mediterraneo delle Acque S.p.A., purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

9.1 Le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengono compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

9.2 Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, sulla base dei principi generali indicati dalla Consob ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere da Mediterranea delle Acque S.p.A., o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

9.3 Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

10. SINDACI

10.1 La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente come previsto dall'art. 34 dello Statuto. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

10.2 I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

10.3 Mediterranea delle Acque S.p.A. predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

10.4 Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet di Mediterranea delle Acque S.p.A..

10.5 I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

10.6 I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

10.7 Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione di Mediterraneo delle Acque S.p.A. informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

10.8 Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati a Mediterraneo delle Acque S.p.A. ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

10.9 Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

11.1 Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

11.2 Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

11.2 Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti Mediterraneo delle Acque S.p.A. che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

A tal fine è presente nel sito internet di Mediterraneo delle Acque S.p.A. un'apposita sezione, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

11.3. Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

11.4. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

11.5 L'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari atto a garantire il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee degli azionisti approvato dall'Assemblea della Società in anteriormente alla fusione per incorporazione in data 18 aprile 2001 e tuttora vigente. Il consiglio di amministrazione ne propone l'aggiornamento all'assemblea.

11.6 Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'Mediterranea delle Acque S.p.A. o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Genova, 30 gennaio 2007